

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-801 del 12/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014, intestata a TOKITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Minarda n. 24.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-841 del 12/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014, intestata a TOKITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Minarda n. 24.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. TOKITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.. con sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Minarda, n. 24 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 2110/2014 del 14/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall' insediamento dove si svolge attività di ufficio e coltivazione ortaggi."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/07/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Impatto acustico.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 21/10/2025, acquisita al Prot. Com.le 126975 e da Arpae al PG/2025/187024, da TOKITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Dato atto che viene richiesta la modifica del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali per inserimento di un nuovo capannone agricolo con servizi igienici - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Terza;
- Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- L. 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 140294 del 21/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/207487, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni anche in relazione all'impatto acustico;

Atteso che in data 17/12/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 151231 e da Arpae al PG/2025/226057;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 9933 del 28/01/2026, acquisito al PG/2026/16550, con il quale, a seguito di parere

favorevole di ARPAE acquisito al Prot. com.le 727 del 07/01/2026, vengono autorizzati gli scarichi provenienti dal nuovo capannone;

- impatto acustico: Parere acustico senza prescrizioni Prot. Com.le 155031 del 29/12/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/230746;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. TOKITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. . con sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Minarda, n. 24 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 2110/2014 del 14/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall' insediamento dove si svolge attività di ufficio e coltivazione ortaggi.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/07/2014, **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis e relativa Planimetria, relativo al nuovo scarico di acque reflue domestiche, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dalla responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014** ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. TOKITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.. con sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Minarda, n. 24 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 2110/2014 del 14/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall' insediamento dove si svolge attività di ufficio e coltivazione ortaggi.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/07/2014, **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis e relativa Planimetria, relativo al nuovo scarico di acque reflue domestiche, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014.
- 3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2139 del 16/07/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	TOKITA SOCIETA' AGRICOLA SRL
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Minarda, 24 - Foglio 44, mappale 1
- Destinazione dell'insediamento:	Capannone agricolo con servizi igienici
- Potenzialità dell'insediamento:	Abitanti equivalenti totali n. 6
- Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
- Recettore dello scarico:	Fosso interpodereale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 350 lt (7 A.E.) Fossa Imhoff da 7 A.E. Comparto di sedimentazione: 400 lt Comparto di digestione: 1500 lt Filtro batterico anaerobico da 5,45 m3 Altezza massa filtrante: 1,50 m

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

7. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.

8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

9. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.

10. **Allorquando** la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.

11. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;

12. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici;**

13. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpoderale, canale di scolo ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi**, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente

14. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

15. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

16. **E' vietata** l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.